

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 28 Giugno 1860

OGGETTO

Istituzione delle Guardie di Pubblica Sicurezza
in Toscana

Art. 1.^o

Sarà estesa alla Toscana la istituzione delle Guardie di pubblica sicurezza, giusta l'ordinamento vigente nelle antiche Provincie del Regno.

Art. 2.^o

Le Guardie di pubblica sicurezza concorreranno a curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore in Toscana.

Art. 3.^o

Si provvederà con Decreti Reali a quanto si ravviserà necessario per l'esatta applicazione dei due articoli precedenti.

Trinò add. 29 Giugno 1860.

Il N. Presidente del Senato
G. Casolani

Pelloni
(132)

SESSIONE 1860

N° 85-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MACCIO', BICHI, MARTINELLI, FIORUZZI, MENICHETTI,
RICASOLI V., GIORGINI, ANDREUGGI, DEMARIA**

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno
e presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 28 giugno 1860.

Istituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana.

Tornata del 28 giugno 1860

SIGNORI,

La Commissione ha preso ad esame, tanto complessivamente quanto ne' suoi particolari, il progetto di legge, presentato alla Camera dal ministro dell'interno nella tornata dei 28 del giugno corrente, approvato già dal Senato del regno, ed avente per iscopo di estendere alla Toscana l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza.

La Commissione, tenendo per fermo che i carabinieri reali non siano obbligati, nelle antiche provincie del regno, a soddisfare indistintamente a tutti i bisogni della polizia, è venuta nell'opinione che non debbano avere in Toscana, uffici più numerosi e più gravi, e particolarmente uffici tali che possano diminuire la estimazione pubblica del corpo, e il sentimento della dignità personale negl'individui onde è composto.

Dall'ammettere che tra i carabinieri reali nelle provincie antiche e in Toscana, debba essere uguaglianza di uffici, consegue che una parte del servizio di polizia rimarrebbe incompiuto, in Toscana, dove non si confidasse ad un corpo distinto da quello dei carabinieri reali.

(83-A)

Così alla Commissione il progetto di legge, piuttostochè opportuno è apparso necessario.

Inoltre, la Commissione, ha pensato che dove siano ben determinate le attribuzioni del corpo da istituire, e dove nella scelta delle persone chiamate a comporlo, venga adoperato molto accorgimento, il corpo stesso potrà congiungere alla forza materiale, alquanto autorità morale e concorrere con zelo e con efficacia alla custodia ed alla tutela della sicurezza pubblica.

Passando dalle generalità alle particolarità, la Commissione ha creduto che l'organamento delle guardie in Toscana, non debba, neppure per equivoco, andar confuso colle norme determinatrici delle sue attribuzioni.

L'organamento è necessario che sia conforme a quello che il corpo ha nelle antiche provincie del regno. Ma poichè le leggi di pubblica sicurezza della Toscana, sono diverse da quelle delle suddette provincie, è pur necessario che gli uffici delle guardie in Toscana, diversificano alquanto da quelli delle guardie dell'antico Piemonte.

La Commissione riconobbe che questi concetti sono espressi chiaramente negli articoli 1, 2 del progetto di legge.

Avvertì inoltre come potessero sorgere non poche difficoltà nell'applicazione dei suddetti articoli, e in ordine a ciò le parve ben fatto che l'articolo 3 concedesse al Governo di sormontare quelle difficoltà per mezzo di decreti reali.

Dopo ciò la Commissione opinò unanimemente di proporvi e vi propone l'approvazione del ricordato progetto di legge.

MACCIO', *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

Sarà estesa alla Toscana l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza, giusta l'ordinamento vigente nelle antiche provincie del regno.

~~Art. 1.~~
~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Le guardie di pubblica sicurezza concorreranno a curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore in Toscana.

~~Art. 2.~~
~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Si provvederà con decreti reali a quanto si ravviserà necessario per l'esatta applicazione dei due articoli precedenti.

~~Art. 3.~~
~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Giunta del 30. Giugno 1860.
P. Pallavicini